

---

## Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Formula COMMENTATA di **Filippo PISTONE**

Ad istanza<sup>1</sup> dell'avv. \_\_\_\_\_, n.q. di difensore di \_\_\_\_\_, si depositi copia conforme di \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, e del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami<sup>3</sup>, presso la Casa Comunale del Comune di \_\_\_\_\_<sup>4</sup>.

### RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso la Corte d'Appello / il Tribunale di \_\_\_\_\_, ho depositato copia conforme del \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il procedimento di notifica per pubblici proclami è un procedimento complesso. E' necessario avere una preventiva autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario presso cui si procede, quindi sono necessari almeno tre passaggi (potrebbero essere necessari ulteriori e/o diversi passaggi prescritti dal Presidente del Tribunale, prestare sempre attenzione a quello che viene scritto nel decreto di autorizzazione e seguire le eventuali prescrizioni difforni rispetto all'indicazione codicistica):

- 1) deposito presso la Casa Comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario (i fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dalla L. 340/00);
- 2) pubblicazione di un estratto dell'atto e del provvedimento di autorizzazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- 3) deposito in cancelleria dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta.

Nel processo amministrativo la giurisprudenza (TAR Lazio, Sez III bis del 7/11/13) ha introdotto una nuova tipologia meno costosa di notifica per pubblici proclami. Tale procedimento, allo stato, non sembra utilizzabile per le notifiche di atti di giudizi che pendono avanti al giudice ordinario, quindi si consiglia di non utilizzarlo e di seguire lo schema indicato dall'art. 150 c.p.c..

<sup>2</sup> Tipo di atto da notificare per pubblici proclami (citazione, ricorso, ordinanza), si consiglia di precisare sia il contenuto dell'atto (atto di citazione per usucapione, ricorso ex artt. 749 c.p.c. e 481 c.c., ecc) sia l'eventuale pedissequo decreto unito all'atto principale (decreto di accoglimento, decreto di fissazione di udienza, ecc.).

<sup>3</sup> Sebbene non richiesto dalla norma, si consiglia di notificare / depositare anche il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sia in quanto presupposto di validità della notifica, sia al fine di permettere una immediata verifica della regolarità della notifica ai destinatari e al giudice.

<sup>4</sup> Comune ove ha sede l'ufficio giudiziario.

presente atto nella Casa Comunale del Comune di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. in busta chiusa e sigillata con apposito numero di cronologico.

Luogo, \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Giudiziario

L'estratto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale deve contenere almeno: l'intestazione dell'Ufficio, il tipo dell'atto (citazione, ricorso, ecc.), il numero di ruolo, la sezione e il giudice se disponibili (procedura introdotta con ricorso, notifica durante il processo), il nome dell'attore, il nome dell'avvocato e sua pec<sup>5</sup>, l'oggetto della domanda e una breve descrizione dei fatti<sup>6</sup>, il nome dei convenuti o modalità per individuarli<sup>7</sup>, se *vocatio in ius*: quanto prescritto dal n. 7 dell'art 163 c.p.c., se *vocatio iudicis*: la data di udienza e un sunto del provvedimento del giudice. Si suggerisce infine di dare atto dell'autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c da parte del Presidente del Tribunale e del parere del PM.

La Nuova Procedura Civile

---

<sup>5</sup> Si consiglia di inserire la pec, in quanto domicilio digitale dell'avvocato, negli atti introduttivi.

<sup>6</sup> Se si notifica un provvedimento in corso causa, invece della descrizione dei fatti, sarà necessario un sunto del provvedimento del giudice.

<sup>7</sup> Per esempio "eredi di \_\_\_ e i chiamati in rappresentazione".

Ad istanza<sup>8</sup> dell'avv. \_\_\_\_\_, n.q. di difensore di \_\_\_\_\_, si depositi copia conforme di \_\_\_\_\_<sup>9</sup>, e del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami<sup>10</sup>, nonché la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta<sup>11</sup> a:

**Cancelleria della \_\_\_\_\_<sup>12</sup> – Tribunale / Corte d'Appello di \_\_\_\_\_ –  
Giudice dott. \_\_\_\_\_**

### RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso la Corte d'Appello / il Tribunale di \_\_\_\_\_<sup>13</sup>,

premessi che

- il \_\_\_\_\_, ho depositato presso la Casa Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ copia conforme di \_\_\_\_\_<sup>14</sup> e del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- un estratto del predetto \_\_\_\_\_ e del decreto di autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c. sono stati inseriti nella Gazzetta Ufficiale – Parte II n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_<sup>15</sup>;

<sup>8</sup> Questa formula deve essere utilizzata dopo aver eseguito il primo deposito (formula precedente) e dopo aver pubblicato un estratto dell'atto e del decreto di autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c. sulla Gazzetta Ufficiale. L'originale dell'atto da notificare sarà quello già usato come originale per la prima notifica mentre per il deposito in cancelleria sarà sufficiente una semplice copia conforme. E' necessario allegare al predetto atto una copia della pagina della Gazzetta Ufficiale ove risulta pubblicato l'estratto (*ad abundantiam* si consiglia di allegare anche la prima pagina della Gazzetta Ufficiale e la pagina dell'indice ove appare l'atto pubblicato). L'ordine dei documenti sarà dunque il seguente: 1 - atto depositato; 2 - Gazzetta Ufficiale; 3 - Relata di notifica.

<sup>9</sup> Atto da notificare per pubblici proclami, indicare anche l'eventuale pedissequo decreto unito all'atto principale.

<sup>10</sup> Sebbene non richiesto dalla norma, si consiglia di notificare / depositare anche il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sia in quanto presupposto di validità della notifica, sia al fine di permettere una immediata verifica della regolarità della notifica ai destinatari e al giudice.

<sup>11</sup> L'art. 150 precisa che il passaggio conclusivo del procedimento di notifica sia il deposito in cancelleria della copia dell'atto nonché di una relazione e dei documenti giustificativi dell'attività svolta. La relata deve contenere questi elementi.

<sup>12</sup> Numero di sezione, sezione lavoro, volontaria giurisdizione, ecc.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Pertanto è necessario che l'ufficiale giudiziario scriva una breve relazione dando atto che:

- l'atto, gli eventuali decreti allegati all'atto e il provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami siano stati depositati presso la casa comunale;
- un estratto dello stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

<sup>14</sup> Atto depositato in precedenza presso la casa comunale, indicare anche l'eventuale pedissequo decreto unito all'atto principale.

<sup>15</sup> Indicare il numero e la data della Gazzetta Ufficiale.

ho depositato copia conforme di \_\_\_\_\_ e del decreto di autorizzazione alla  
notifica per pubblici proclami, unitamente ad estratto della Gazzetta Ufficiale –  
Parte II n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nella **Cancelleria della \_\_\_\_\_ – Tribunale /  
Corte d’Appello di \_\_\_\_\_ – Giudice dott. \_\_\_\_\_**, a mani del Cancelliere,  
dott. \_\_\_\_\_

Luogo, \_\_\_\_\_

L’Ufficiale Giudiziario

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola